

N. 01053/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 01142/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2010, proposto da:  
Condominio via Montallegro, 40, Claudio Bricetto, Daniela  
Brovedani, Antonello Gamaleri, Condominio via Montallegro 42,  
Caterina Bardi, Giovanna Pinasco, Asthig Sara Uluhogian,  
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Alberto Quaglia, con domicilio  
eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 3/9;

*contro*

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Pessagno, con domicilio  
eletto presso Maria Paola Pessagno in Genova, via Garibaldi 9;

Provincia di Genova, in persona del Presidente pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Giovanetti, Valentina  
Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Roberto

Giovanetti in Genova, P.Le Mazzini N.2; Conferenza dei Servizi Presso il Comune di Genova;

***nei confronti di***

Allegra S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8; Meditteranea delle Acque Spa, Azienda Servizi Territoriali Sistema Strade Genova Spa;

***per l'annullamento***

del permesso di costruire prot.n.1145 del 25 ottobre 2010, rilasciato dal Comune di Genova, Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio, Sportello Unico per le Imprese, alla Allegra S.r.l.; relativamente al Progetto "SU 165/2009", a) il verbale della seduta decisoria di Conferenza di servizi in data 6 ottobre 2010 e determinazione conclusiva b) il verbale della Conferenza di servizi in sede referente tenutasi in data 28 luglio 2009, con tutti i pareri e gli atti istruttori ad esso allegati, c) i pareri favorevoli resi nel corso del procedimento, in particolare: pareri della Direzione Mobilità Sviluppo Infrastrutture del 29 settembre 2009, dell'Ufficio Geologico del 18 dicembre 2009; d) Relazione Illustrativa della variante, elaborato cartografico e relativa integrazione delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale approvato con D.P.G.R.44/2000 concernenti la variante ai sensi dell'art.44, e) la deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n:66 del 27 luglio

2010, ad oggetto "Conferenza si servizi, f)il provvedimento del Comune di Genova, Direzione Urban Lab, Sportello Unico per le Imprese, n.629 del 10 giugno 2010, ad oggetto "permesso di costruire relativo alla demolizione del fabbricato , nonché ai sensi degli artt.7 e 30 del Codice del Processo Amministrativa, per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in forza degli atti impugnati e della loro attuazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Genova e di Provincia di Genova e di Allegra S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con ricorso notificato il 23 novembre 2010 al Comune e alla Provincia di Genova e all'Allegra s.r.l., i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, i provvedimenti e gli atti in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti deducevano i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 2, 5 e 44 l.r. 36/1997, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 19/1999, violazione degli artt. 4 e 5 d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto gli organi competenti, ed in particolare il Sindaco, non avrebbero verificato la sussistenza dei presupposti per assentire la modifica del Puc, tanto è vero che nell'atto di indizione della conferenza di servizi non vi è alcuna motivazione;

2) violazione dell'art. 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999 violazione degli artt. 4 e 5 d.p.r. 20 ottobre 1998, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, in quanto ove le ragioni che hanno indotto l'amministrazione comunale a modificare il SUG fossero da rinvenire negli impegni che si è assunta la controinteressata (consistenti nella messa a disposizione di 4 posti letto su 120 per assistenza extraspedaliera gratuita) allora evidente apparirebbe lo sviamento trattandosi di esigenze inidonee a supportare le scelte urbanistiche ai sensi degli artt. 1 e 2 l.r. 36/97;

3) violazione degli artt. 1, 2, 5 25 e 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999 violazione degli artt. 4 e 5 d.p.r. 20 ottobre 1998, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in quanto non sarebbe stata effettuata la conformità della variante con la descrizione fondativa del PUC;

4) violazione dell'art. 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r.

9/1999 violazione degli artt. 4 e 5 d.p.r. 20 ottobre 1998, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l'eliminazione della previsione di servizi pubblici da insediarsi nell'area oggetto della variante, comportando di necessità un mutamento degli obiettivi della zona interessata alla modifica del Puc, avrebbe richiesto l'adeguata dimostrazione delle relative ragioni e della congruità complessiva che nella specie è mancata;

5) violazione dell'art. 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999 violazione degli artt. 4 e 5 d.p.r. 20 ottobre 1998, violazione dell'art. 4 d.m. 1468 del 1968, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non sarebbe stata effettuata una verifica del bilancio attuale degli standard a servizi pubblici idonea a dimostrare l'ammissibilità sotto tale profilo della variante;

6) violazione degli artt. 1, 5 e 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamiento, difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/90, in quanto irragionevole sarebbe la decisione di consentire un'edificazione estremamente invasiva (indice IUI pari 1 mq/mq);

7) violazione dell'art. 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamiento, difetto di

motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/90, violazione dell'art. 71 FF6 delle nta del PUC, in quanto nella zona l'indice IUI esistente è di 0,50 mq/mq con la conseguenza che è stato concesso, per la realizzazione di una insediamento privato, un indice superiore a quello previsto per la realizzazione di servizi pubblici;

8) violazione dell'art. 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamiento, difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/90, in quanto una scelta così impattante avrebbe dovuto essere supportata da idonea motivazione non limitata agli impegni assunti dalla controinteressata nei confronti dell'amministrazione;

9) violazione dell'art. 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e sviamiento, violazione dell'art. 97 Costituzione, in quanto, erroneamente l'intervento è stato ritenuto finalizzato alla realizzazione di un servizio pubblico onde su tale presupposto è stata indetta la conferenza di servizi;

10) violazione dell'art. 44 l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, violazione dell'art. 3 l. 241/90 eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, violazione delle NTA del puc di Genova "ambiti speciali" settore 67, in quanto l'area oggetto dell'intervento insiste in parte anche sull'Ambito 67 che, tuttavia, non è stato inciso dalla variante con la

necessità per edificare in zona di predisporre un accordo di programma esteso all'intero settore ovvero di stralciare la porzione ricadente in ambito 67 dal lotto edificabile con conseguente diminuzione dell'UI;

11) violazione degli artt. 20 e 22 delle nra del puc di Genova, violazione dell'art. 7 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, violazione dell'art. 44 della l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, difetto di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, poiché un parte del lotto asservito è inserito nel settore 1 dell'ambito speciale di riqualificazione urbana ex stabilimento Saiva consegue l'impossibilità per l'amministrazione di utilizzare ai fini dell'individuazione del lotto libero tale porzione di area;

12) violazione dell'art. 44 della l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, violazione dell'art. 50 della nra del puc eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti e illogicità manifesta, in quanto al momento della presentazione della domanda l'edificio preesistente non era stato demolito con la conseguente inconfigurabilità di un lotto libero;

13) violazione degli artt. 3, 4 e 5 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, violazione dell'art. 44 della l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, violazione degli artt. 4, 53 e 71 FF delle nra del puc di Genova, violazione dell'art. 3 l. 241/90 eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità manifesta e disparità di

trattamento difetto di motivazione, in quanto non è previsto il  
reperimento degli standard ovvero la loro monetizzazione;

14) violazione degli artt. 6 e 12 d.lgs. 152/06, violazione dell'art. 46  
l.r. 10/08, violazione dell'art. 3 l. 241/90 eccesso di potere per  
difetto di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità manifesta e  
disparità di trattamento difetto di motivazione, contraddittorietà,  
carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, in quanto le modifiche  
allo strumento urbanistico dovevano essere assoggettate VAS;

15) violazione dell'art. 44 della l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e  
18 l.r. 9/1999, violazione dell'art. 3 l. 241/90 eccesso di potere per  
travisamento dei fatti, carenza di presupposti e di istruttoria, difetto  
di motivazione, in quanto erroneamente l'amministrazione ha  
ritenuto che il progetto prevedesse l'intervento sull'immobile  
esistente, che invece verrà demolito; inoltre non si comprenderebbe  
come la nuova edificazione potrebbe concorrere a garantire la  
sicurezza pubblica;

16) violazione dell'art. 44 della l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e  
18 l.r. 9/1999, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per  
travisamento dei fatti, carenza di presupposti e di istruttoria, difetto  
di motivazione illogicità manifesta, in quanto, stante l'impatto  
dell'insediamento, i pareri relativi alla viabilità sarebbero del tutto  
insufficienti;

17) violazione dell'art. 44 della l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e  
18 l.r. 9/1999, violazione degli artt. 10 e 35 del P.T.C.P. del C.R.



26.2.1990 n. 6, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l'intervento, prevedendo l'eliminazione della struttura edilizia esistente e il taglio delle alberature e la costruzione di un edificio di circa 500 mq di superficie si pone in contrasto con il regime di mantenimento previsto dal PTCP;

18) violazione dell'art. 44 della l.r. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la struttura si porrebbe in contrasto con le caratteristiche di quartiere residenziale della zona dove verrebbe a inserirsi;

19) invalidità derivata dall'illegittimità del permesso di costruire prot. N. 629 del 10 giugno 2010, violazione dell'art. 71 FF4 delle nra del puc, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la demolizione del preesistente edificio assentita con permesso di costruire n. 629 del 2010 sarebbe in contrasto con le norme del puc rubricate che ammettono la demolizione delle strutture esistenti solo per realizzare servizi e parcheggi pubblici e per la sistemazione superficiale delle aree;

20) violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, violazione dell'art. 12, comma 2, d.p.r. 380/01 violazione dell'art. 49 delle nra del puc, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato in assenza dell'urbanizzazione primaria indispensabile per l'emanazione del provvedimento;

21) violazione dell'art. 51 delle nra del puc, eccesso di potere sotto

vati profili, in quanto non sarebbe stata effettuata la verifica sul traffico commisurata all'entità dell'intervento;

22) eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione degli artt. 12, 67 e 72 del regolamento edilizio comunale del C.C. 27 luglio 2010 n. 67, in quanto il progetto sarebbe stato corredato di elaborati grafici del tutto insufficienti;

23) violazione dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, violazione degli artt. 70 e 71 FF7 delle nta del puc, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il progetto non rispetterebbe sotto vari profili la disciplina sulle distanze;

24) violazione degli artt. 31 e 34 l.r. 16/08, violazione dell'art. 20 d.p.r. 380/01, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/1999, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il progetto non è stato corredato dal parere della ASI;

25) violazione del nuovo regolamento edilizio comunale di Genova del C.C. 27 luglio 2010 n. 67, in quanto la conferenza di servizi ha prescritto che l'adempimento al titolo VI del regolamento edilizio avvenga prima dell'esecuzione dell'opera laddove invece tali adempimenti dovevano essere espletati in sede progettuale;

26) eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione degli artt. 70 e 71 FF5, FF7 e FF8 delle nta del puc, in quanto erroneamente il sito oggetto dell'intervento viene descritto come in stato di degrado e di abbandono;

27) violazione del d.m. 4 gennaio 2008, eccesso di potere per carenza

di istruttoria, in quanto al progetto non viene allegata una relazione di un ingegnere che attesti la conformità della progettazione rispetto alle norme tecniche delle costruzioni;

28) eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di presupposti, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/99, violazione dell'art. 34 l.r. 16/08, in quanto sarebbe stata violata la servitù di vincolo di particolari mappali a parcheggio e zona verde;

29) violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/99 e degli artt. 4 e 5 d.p.r. 447/98, eccesso di potere sotto vari profili, violazione degli artt. 3, 14 e 14 ter l. 241/90 in quanto l'atto di convocazione della conferenza di servizi non è stata motivata;

30) violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/99 e degli artt. 4 e 5 d.p.r. 447/98, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, in quanto non è stato affisso l'avviso della conferenza di servizi in sede referente all'albo pretorio;

31) violazione dell'art. 44 l. 36/97, violazione degli artt. 16 e 18 l.r. 9/99, violazione dell'art. 34 l.r. 16/08, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il puc di Genova sarebbe stato annullato con effetti erga omnes con sentenza TAR Liguria 28 settembre 2002 n. 985.

I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Veniva formulata anche domanda risarcitoria.

Si costituivano in giudizio l'amministrazione comunale, quella

provinciale e la controinteressata.  
 Con ordinanza 14 gennaio 2011 veniva accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza 9 marzo 2011 n. 1101. All'udienza pubblica del 26 maggio 2011 il ricorso è passato in decisione

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.  
 Devono essere esaminati congiuntamente i motivi n. 1 e 29 relativi al difetto di motivazione dell'atto sindacale di indizione della conferenza di servizi.  
 La censura, ritenuta rilevante in sede di decisione cautelare, è stata disattesa dal Consiglio di Stato in sede di scrutinio dell'appello sull'ordinanza cautelare.

Il Collegio ritiene di conformarsi all'avviso del giudice di appello.  
 Deve, infatti, rilevarsi come sia nel procedimento di cui all'art. 59 l.r. 36/97 legge urbanistica regionale (comma 2 lett.a)) sia nel procedimento speciale relativo agli insediamenti produttivi disciplinato dalla l.r. 18/99 l'approvazione, mediante conferenza di servizi, dei progetti (pubblici o privati) in variante agli strumenti urbanistici deve essere preceduta dall'assenso dell'organo competente (in questo caso Consiglio comunale).  
 Tale assenso è il momento culminante in cui, in caso di variante, si esplica la valutazione discrezionale propria dell'organo di vertice

dell'ente.

La motivazione dell'indizione della conferenza di servizi non è richiesta dalla norma di cui all'art. 59 l.r. 36/97 di talchè appare contrario alle finalità di velocizzazione di cui alla l. r. 18/99 richiedere per le varianti relative agli insediamenti produttivi laddove non è richiesta per le altre varianti.

Invero una volta abbandonato, da parte della l.r. 18/99 e successive modifiche, lo schema di cui al d.p.r. 447/98 che consentiva bensì l'insediamento produttivo in variante alle disposizioni degli strumenti urbanistici ma solo al verificarsi di precise condizioni (legate essenzialmente alla carenza di idonee aree ove localizzare l'impianto produttivo stesso), onde precedentemente la motivazione dava conto della sussistenza di quelle condizioni, appare inutile richiedere una motivazione che non potrebbe risolversi altro che in un duplice del successivo assenso dell'organo competente.

I motivi 6, 7 e 8 devono essere esaminati congiuntamente.

Si lamenta, in sostanza, l'irrazionalità, l'illogicità nonché il connesso difetto di motivazione in ordine alla realizzazione di una struttura privata in una zona destinata a servizi con un indice di utilizzabilità insediativa doppio rispetto a quello vigente nella zona FF.

Quanto alla localizzazione la relazione illustrativa ha sufficientemente dato conto delle ragioni che giustificano la valutazione positiva dell'amministrazione, onde la censura deve

essere disattesa.

Non altrettanto in relazione all'indice di utilizzabilità insediativa.

Deve premettersi che se è vero che la variante importa una nuova disciplina dell'area è altrettanto vero che la valutazione della logica e razionalità della disciplina introdotta, trattandosi di variante puntuale, non può prescindere dalla disciplina preesistente e da quella del contesto in cui la variante si colloca.

In altre parole se in sede di adozione del PUC l'amministrazione è libera di effettuare le scelte che crede non così in occasione di una variante puntuale laddove gli obblighi di coerenza e razionalità rispetto alla disciplina esistente appaiono maggiormente stringenti, pena la successiva confessione delle scelte operate con lo strumento urbanistico.

Orbene, come esattamente rilevato in ricorso, l'indice di edificabilità è doppio rispetto a quello previgente.

La giustificazione che si rinviene nella relazione illustrativa è la seguente: "secondo quanto dichiarato dagli operatori la dimensione dell'edificio in progetto è determinata dalle specifiche caratteristiche che la struttura deve possedere per consentire l'integrazione di tutte le funzioni e i servizi previsti".

Orbene è agevole rilevare come tale motivazione evidenzii il difetto di istruttoria, essendosi l'amministrazione acriticamente riferita alle dichiarazioni dei presentatori del progetto senza minimamente svolgere alcun approfondimento per verificare la fondatezza di

quanto dagli stessi dichiarato.

E' evidente come lo stravolgimento del limite di edificabilità in relazione ad un'opera destinata a servizi privati avrebbe dovuto essere accompagnata dalla puntuale analisi degli aspetti di imprescindibilità tali da giustificare certe dimensioni piuttosto che altre.

Tale irrazionalità è bene evidenziata dalla circostanza che se sul sedime si fosse realizzata una clinica in regime di convenzionamento l'edificio avrebbe avuto dimensioni dimidiate.

La relazione illustrativa, invece, pur motivando esaurientemente sulla localizzazione non fa altrettanto in relazione alle dimensioni, esponendosi al dedotto vizio.

L'introduzione della variante, invece, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla chiara consapevolezza della sussistenza, accertata e documentata, dell'esigenza di garantire alla erigenda struttura determinate dimensioni esigenti che, al contrario, è stata data affrettatamente per esistente.

Con il motivo n. 9 si censura la circostanza che il progetto sia stata inizialmente qualificato come finalizzato alla realizzazione di una struttura sanitaria socio assistenziale nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella delibera di consiglio comunale n. 11 del 2004, relativo cioè alla possibilità di procedere al regime di convenzionamento mentre successivamente tale possibilità sia stata esclusa.

Tale circostanza, influente sulla legittimità della convocazione della conferenza di servizi, atteso che tale modulo procedimentale è utilizzabile anche per interventi privati, assume invece rilievo sotto l'altro profilo dedotto, quello relativo all'attendibilità dei pareri acquisiti.

In particolare, in un primo momento la società controinteressata aveva affermato che la realizzanda struttura avrebbe operato nell'ambito di applicazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2004 in sostanza in regime di convenzionamento. Nella nota 28 luglio 2009 della società Allegra, infatti, si legge: "Si precisa che l'intervento è finalizzato alla realizzazione di una struttura sanitaria socio assistenziale nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera di Consiglio comunale n. 11 del 2004 la quale prevede espressamente la possibilità per i privati di realizzare tale struttura in aree che il PUC destina a servizi"(doc. n.4 delle produzioni del Comune di Genova 20 dicembre 2010). Successivamente, in data 19 novembre 2009 è pervenuta al Comune di Genova 20 dicembre 2010). Tuttavia, precedentemente era stato reso il parere favorevole della direzione mobilità (in data 30 settembre 2009 doc.n. 20 delle produzioni del Comune di Genova 20 dicembre 2010) e quello del consiglio municipale ( in data 23



settembre 2009 doc n. 21 delle produzioni del Comune di Genova 20 dicembre 2010).

Tali pareri sono stati rilasciati sulla base di una non corretta rappresentazione della realtà onde gli stessi devono ritenersi vizianti.

Parimenti fondato appare il motivo n. 16.

Risulta dalla documentazione fotografica che la via Montallegro, unica via di accesso alla struttura, non sia particolarmente ampia

La struttura realizzanda, di contro, importa un aggravio notevole sulla viabilità tenuto conto dell'età (avanzata, con conseguente necessità di spostamenti mediante autovetture e autolettighe) e del numero degli ospiti (oltre un centinaio), degli operatori (parimenti oltre il centinaio), degli accompagnatori e parenti e non ultimo della circostanza che la struttura, a quanto espresso dai richiedenti, sarà aperta anche agli altri anziani del quartiere e di altre zone della città, divenendo in questo modo luogo di aggregazione "nelle ore diurne il Centro sarà aperto non soltanto ai degenti ma anche ad anziani del quartiere e di altre zone della città che potranno usufruire dei servizi sanitari erogati dalla struttura (visite specialistiche, fisioterapia, palestra ecc.) e partecipare alle attività ricreative organizzate dal Centro" (atto unilaterale di impegno 19 novembre 2009 doc.n. 14 delle produzioni del Comune di Genova 20 dicembre 2010).

A fronte di una situazione che presenta simili profili di criticità il parere, oltre ad essere reso su un presupposto errato, come dato conto precedentemente, è privo del tutto di motivazione, limitandosi

a prescrivere l'obbligo di cancello munito di telecomando.

Sul punto è sufficiente rilevare quanto segue.

Non appare pertinente l'osservazione della controinteressata sulla  
 precistenza di una struttura sanitaria sul sedime atteso che la stessa è  
 da lungo tempo in disuso. La circostanza che oggi la viabilità sia  
 sufficiente quindi è irrilevante alla luce di tale circostanza.

Irrilevante poi è la prescrizione dell'obbligo del cancello munito di  
 telecomando posto che il telecomando potrà essere consegnato solo  
 ad un limitato numero di frequentatori, essenzialmente solo al  
 personale dipendente.

In definitiva è mancato l'approfondimento istruttorio  
 sull'adeguatezza della viabilità esistente e sulle soluzioni idonee a  
 garantirne successivamente all'insediamento della struttura.

Il censurato parere pertanto, si appalesa affetto dai denunciati vizi di  
 difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con assorbimento dei motivi  
 non esaminati.

La domanda risarcitoria deve essere respinta per difetto di prova del  
 danno subito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)  
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  
 proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti

impugnati.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna le parti resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 6.000,00

(seimila/00) oltre ad IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26

maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Roberto Pupilla, Consigliere

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)